Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 gennaio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1600 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1947, n. **1546.**

Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del disciolto partito fascista, è punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.

Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a tre anni.

Art. 2.

Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, è punito con la reclusione da uno a quindici anni.

Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione sino a due anni.

Art. 3.

Chiunque svolge attività fascista o attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con inganno l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 4.

Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attività prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o più persone, è punito, per ciò solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni.

Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da tre a quindici anni.

Art. 5.

Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'articolo 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravità sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi più gravi, con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni.

Art. 6.

Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a otto anni.

Art. 7.

Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 8.

Chiunque con i mezzi indicati nell'art. 6 fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 9.

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, con giudizio direttissimo.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione.

Art. 11.

La presente legge cesserà di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Sforza — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Cingolani — Gonella — Tupini — Segni — Corbellini — Merlin — Togni — Fanfani — Merzagora — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1547.

Modificazioni degli articoli 144 e 318 del Codice della navigazione a favore di cittadini e società del Territorio libero di Trieste.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 144 e 318 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 144 del Codice della navigazione, il Ministro per la marina mercantile può, con decreto emanato di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, equiparare ai cittadini e alle società di cui all'art. 143 dello stesso Codice, le persone e le società che in conseguenza del Trattato di pace hanno acquistato rispettivamente la cittadinanza o conservato le loro sedi nel Territorio libero di Trieste.

Art. 2.

Gli appartenenti alla gente di mare i quali, alla data di entrata in vigore del Trattato di pace erano muniti di titoli professionali marittimi a termini delle leggi italiane, e che in conseguenza del Trattato di pace, hanno acquistato la cittadinanza del Territorio libero di Trieste, conservano il diritto di essere imbarcati come componenti lo stato maggiore delle navi battenti bandiera italiana.

La limitazione di cui al secondo comma dell'art. 318 del Codice della navigazione non si applica nei riguardi dei marittimi di bassa forza, muniti di libretto di navigazione rilasciato prima dell'entrata in vigore del Trattato di pace, i quali in conseguenza del Trattato stesso, hanno acquistato la cittadinanza del Territorio libero di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — SFORZA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 58. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 dicembre 1947, n. 1548.

Modificazione dell'art. 545 del Codice di procedura civile circa il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità dovuti per rapporti di lavoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 545 del Codice di procedura civile;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 545 del Codice di procedura civile è sostituito dai seguenti commi:

« Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

« Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle provincie e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

« Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 dicembre 1947, n. 1549.

Norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali a favore dei salariati statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la legge 11 aprile 1938, n. 331;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto e per le quali sia prevista la totale chiusura degli uffici e degli stabilimenti, ai salariati dello Stato, retribuiti per i soli giorni lavorativi, è assicurata la normale paga giornaliera comprensiva di ogni emolumento e soprassoldo di carattere continuativo, ma con esclusione del premio giornaliero di presenza e degli eventuali compensi inerenti all'effettivo esercizio di lavorazioni insalubri, pericolose o gravose.

Nelle suddette giornate non si applica la riduzione sul trattamento mensile di indennità di carovita prevista dall'art. 7 comma *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Nulla spetta ai salariati assenti per malattia, infortunio, licenza, permesso o perchè sospesi o allontanati dal lavoro.

Art. 2.

Ai salariati dello Stato, retribuiti per i soli giorni lavorativi che, nelle giornate previste dal precedente articolo, siano comandati a prestare servizio, competono, *oltre al trattamento di cui all'articolo stesso*, la paga ordinaria commisurata alle ore di effettiva presenza, nonchè gli eventuali soprassoldi per lavorazioni insalubri, pericolose o gravose, e le relative quote del premio giornaliero di presenza.

Ai salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno, ove siano comandati in servizio nelle giornate suindicate, spetta lo stesso trattamento in aggiunta a quello normale del quale fruiscono ai sensi di legge.

Art. 3.

Nelle festività o ricorrenze nelle quali gli uffici e gli stabilimenti debbano osservare l'orario ridotto, le prestazioni dei salariati dello Stato sono considerate, agli effetti economici, come rese per l'intero orario di lavoro.

Ai salariati, i quali siano comandati a protrarre il loro servizio spettano, in aggiunta al trattamento di cui al precedente comma, tante quote orarie della sola paga normale quante sono le ore di servizio effettivamente rese oltre l'orario ridotto.

Art. 4.

Nulla è innovato a quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185, circa le quattro festività del 25 aprile, 1° maggio, 8 maggio e 4 novembre.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1947, n. 1550.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica « Doxa » con sede in Milano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 16.000.000 all'Istituto per le ricerche statistiche e l'analisi dell'opinione pubblica « Doxa » con sede in Milano, per l'espletamento di indagini intese a rilevare l'entità e la distribuzione del reddito nazionale nell'anno 1947.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere la somma indicata, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1947-1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 dicembre 1947, n. 1551.

Norme sulla competenza a pronunciare la riabilitazione dei falliti nei territori non più soggetti all'autorità italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 9, 142 e 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che approva le norme relative alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nei casi nei quali il fallimento fu dichiarato dall'autorità giudiziaria italiana in territori attualmente non più soggetti all'amministrazione italiana, la competenza

a pronunciare la riabilitazione civile del fallito prevista dalle norme sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuita al tribunale del distretto ove è il luogo di nascita del fallito, o, qualora anche questo luogo sia in territorio non più soggetto all'amministrazione italiana, al Tribunale di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 60. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1552.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Fiorenzuola d'Adda (Piacenza).

N. 1552. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Fiorenzuola d'Adda (Piacenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1553.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Muro Lucano (Potenza).

N. 1553. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Muro Lucano (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1554.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Bobbio (Piacenza).

N. 1554. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Bobbio (Piacenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1947, n. 1555.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di via Tarsia, 31, in Napoli.

N. 1555. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di via Tarsia 31, in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1947, n. 1556.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di corso Mazzini, 7, in Pavia.

N. 1556. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di corso Mazzini 7, in Pavia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1948

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1947.

Bollettini per pacchi postali da dichiarare fuori corso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (parte 1ª), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2651, col quale fu autorizzata l'emissione di bollettini per pacchi postali da lire 0,40 2,50 5 7,50 e 12,50;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 337, col quale fu autorizzata l'emissione di bollettini per pacchi postali da lire 16 e da lire 18;

Visto il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1318, col quale fu autorizzata l'emissione di bollettini per pacchi postali da lire 2 4 6 10 13 e 15, e la rispettiva soprastampa con detti importi delle rimanenze dei bollettini da lire 2,50 - 5 7,50 12,50 16 e 18;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1948 sono dichiarati fuori corso i bollettini per pacchi postali da lire 0,40 2 2,50 4 5 6 7,50 10 12,50 13 15 16 18, di cui è stata autorizzata l'emissione con i regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2651; 23 marzo 1933, n. 337 e 20 luglio 1934, n. 1318. Sono dichiarati fuori corso altresì i bollettini dei tipi anzidetti soprastampati col nuovo valore di lire 2 4 6 10 13 e 15 in virtù

del citato regio decreto 20 luglio 1934, n. 1318, nonchè quelli il cui francobollo è stato soprastampato con la dicitura « Repubblica Sociale Italiana ».

Art. 2.

Il cambio dei bollettini di cui all'art. 1 del presente decreto potrà effettuarsi fino a tutto il 30 settembre 1948.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1947
Registro Uff. risc. poste, n. 22, foglio n. 173. — MANZELLA

(174)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1948.

Sostituzione del direttore generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo alla istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal comm. rag. Arturo Rossignoli dalla carica di direttore generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 33 dello statuto del predetto Banco, approvato con decreto del Capo del Governo 30 aprile 1938 e modificato con decreti del Capo del Governo del 18 giugno 1941 e del 10 agosto 1943;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Stanislao Fusco è nominato direttore generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, in sostituzione del comm. rag. Arturo Rossignoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1948

Il Ministro : DEL VECCHIO

(176)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1948.

Nomina di tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933; e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo alla istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, relativo alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione del Banco di Napoli;

Visto il regio decreto-legge 29 febbraio 1944, n. 65, recante norme integrative del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 22, sopracitato;

Considerata la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli a termini del capo V dello statuto del Banco stesso, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del 30 aprile 1938, e modificato con decreti del Capo del Governo del 18 giugno 1941 e del 10 agosto 1943;

Visto l'art. 17 dello statuto sopra citato;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori on. avv. Renato Morelli, Cesare Ricciardi e avv. Francesco Selvaggi sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1948

Il Ministro : DEL VECCHIO

(178)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1948.

Costituzione del Consiglio generale del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Capo del Governo del

30 aprile 1938 e modificato con decreti del Capo del Governo del 18 giugno 1941 e del 10 agosto 1943;

Visto il proprio decreto di pari data, col quale sono stati nominati tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco predetto a norma dell'art. 17 del citato statuto;

Esaminate le terne — proposte dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura — dalle quali devono essere tratti i rappresentanti nel Consiglio generale del Banco di Napoli delle provincie nelle quali il Banco stesso opera con proprie filiali;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio generale del ripetuto Banco, ormai scaduto da tempo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è costituito come segue:

dall'ing. Ivi Vanzi, presidente;

dal sindaco del comune di Napoli;

dal sindaco del comune di Bari;

dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

dal presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari;

dai signori Avella Ercole, Vitelli Enrico, Furgiuele Luigi e Scinicariello Angelo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

dai seguenti membri, in rappresentanza delle provincie, a fianco di ciascuno indicate, nelle quali il Banco di Napoli opera con proprie filiali:

Alessandria avv. Mario Piacentini;
Ancona avv. Vito Terni;
Avellino avv. Camillo Solimene;
Bari sig. Vittorio Atlante;
Benevento avv. Ettore Parziale;
Bologna ing. Massimiliano Alberigi Quaranta;
Bolzano sig. Antonio Cembran;
Brindisi on. prof. Giulio Italo Caiati;
Cagliari rag. Emilio Fantola;
Campobasso sig. Federico Agostinelli;
Caserta dott. Tommaso Leonetti;
Catanzaro sig. Luigi Zinzi;
Chieti ing. Angelo De Luca;
Cosenza sig. Annibale Mari;
Firenze prof. Giacomo Devoto;
Foggia sig. Giustino Graziani;
Frosinone sig. Pio Giansanti;
Genova dott. Francesco Manzitti;
L'Aquila avv. Luigi Santini;
La Spezia rag. Ezio Pontremoli;
Lecce sig. Alcibiade Zecca;
Latina on. avv. Camillo Orlando Castellano;
Livorno sig. Gino Graziani;
Matera rag. Arcangelo Annunziata;
Milano sig. Mario Negri;
Nuoro avv. Salvatore Mannironi;
Perugia avv. Giuseppe Baduel;
Pescara - sig. Danilo Trevi;
Potenza - avv. Pietro Scognamiglio;
Reggio Calabria dott. Tommaso Bagnato;
Roma sig. Giulio Zarù;
Salerno sig. Francesco Marciano;
Sassari - avv. Battista Falchi;
Taranto avv. Leonardo Arnese;
Teramo avv. Angiolo Rolli;
Terni - avv. Alberto Violati;
Torino - sig. Enrico Marone;
Trieste dott. Giorgio Manni;
Venezia sig. Eugenio Szabados;

dal direttore generale;

dai signori on. avv. Renato Morelli, Cesare Ricciardi e avv. Francesco Selvaggi, nominati, con proprio decreto di pari data, consiglieri di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Pent Piera avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 240 decisioni N. 297/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 18 del mese di dicembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Pent Piera di Mario e fu Bruno Carolina, nata a Torino il 27 gennaio 1904, residente in Roma, via Luigi Settembrini, 30, presso De Juliis, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . per poter concludere che, contrariamente alle risultanze dell'elenco, ella non fu mai confidente dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto dalla signora Pent Piera e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 dicembre 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Avviso di rettifica

Nel comunicato del 23 dicembre 1947, relativo alla rinuncia temporanea all'esercizio del vincolo del 35 % sui generi alimentari d'importazione, pubblicato a pagina 3783 della *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 24 dicembre 1947, la rinuncia all'esercizio del vincolo di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1211, sulle merci elencate nel 2° e 3° periodo dello stesso comunicato deve intendersi riferita a tutte le partite nazionalizzate entro il *31 gennaio 1948*, e non a tutte le partite nazionalizzate entro il 31 gennaio 1947, come figura all'ultimo rigo del 2° e 3° periodo del testo pubblicato; e la rinuncia del suddetto vincolo sulle merci elencate nel 4° periodo dello stesso comunicato deve intendersi riferita a tutte le partite nazionalizzate entro il *30 aprile 1948*, e non a tutte le partite nazionalizzate entro il 30 aprile 1947, come figura nell'ultimo rigo dello stesso periodo.

Inoltre, si rettifica che il decreto legislativo n. 1211, richiamato al rigo 4° del primo periodo del suddetto comunicato del 23 dicembre 1947 ed al rigo 4° del 5° periodo, è del *29 ottobre 1947*, e che la *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1947, in cui è pubblicato il decreto Commissariale del 20 novembre 1947, richiamato nell'ultimo rigo del comunicato stesso, porta il *n. 277*.

(154)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1947, è revocato il decreto Ministeriale 28 giugno 1947 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Malabotta Manlio nel comune di Oderzo, distretto notarile di Treviso e, pertanto, lo stesso notaio è reintegrato nella precedente sede di Volpago del Montello, stesso distretto, per continuare ad esercitarvi temporaneamente le funzioni notarili, come da autorizzazione concessagli con decreto Ministeriale 16 marzo 1946.

(155)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato di una pertinenza idraulica demaniale sita nel comune di Revere

Con decreto interministeriale n. 1759 del 13 novembre 1947, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della pertinenza idraulica demaniale in comune di Revere, distinta in catasto al foglio IX n. 1 ed al foglio V n. 13, della superficie complessiva di ettari 1.18.14 intestata al Demanio dello Stato ed indicata nella planimetria in data 8 aprile 1947, in scala 1:2000 che fa parte integrante del decreto stesso.

(156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1947, il notaio dott. Angelo Bolognesi di Domenico è stato accreditato per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Forlì.

Roma, addì 7 gennaio 1948

(157) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 7 giugno 1947, n. 9772, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1947, n. 20476.2/10105, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la nota del Prefetto di La Spezia 12 dicembre 1947, n. 9712, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, nelle funzioni di componente della predetta Commissione giudicatrice, l'ostetrica condotta Margherita Sacchelli con l'ostetrica Giustina Alchera;

Considerata l'opportunità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'ostetrica condotta Margherita Sacchelli, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia, l'ostetrica condotta Giustina Alchera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(158)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi, indetti con decreti Ministeriali 9 maggio, 20 giugno e 11 luglio 1947

In relazione al punto 6) degli avvisi-programma di concorso, approvati rispettivamente con decreti Ministeriali numero 233 dell'11 luglio 1947, nn. 5416, 5418, 5413 e 5417 del 9 maggio 1947, nn. 6963 e 6962 del 20 giugno 1947, pubblicati nei supplementi alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 166 e 207 del 23 luglio e 10 settembre 1947, si comunica che le prove scritte relative ai seguenti pubblici concorsi avranno luogo in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, alle ore 7,30 dei giorni appresso indicati:

allievo ispettore amministrativo: 1 e 2 febbraio 1948;
disegnatore: 16, 17 e 18 febbraio 1948;
assistente lavori edile: 20, 21 e 22 febbraio 1948;
segretario (ramo tecnico): 26, 27 e 28 febbraio 1948;
assistente lavori elettromeccanico: 2, 3 e 4 marzo 1948;
aiutante disegnatore: 10, 11 e 12 marzo 1948;
sorvegliante lavori: 14, 15 e 16 marzo 1948.

(159)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.